

VERBALE DI ACCORDO DI II LIVELLO

Oggi, 20 gennaio 2011, presso la sede della FEDIT, in Via Di Priscilla, 101, Roma, la Società Bartolini S.p.A., per sé ed in rappresentanza delle Società appartenenti al "Gruppo Bartolini", intendendosi con "Gruppo Bartolini" le società che con la stessa Bartolini S.p.A. intrattengono stabili rapporti di collaborazione per il trasporto delle merci, rappresentate tutte dal Sig. Adriano Vaia e dalla Sig.ra Giuliana Minelli, assistita dalla Fedit nella persona dei Sigg. Sig. Enzo Solaro e Alfredo D'Ascoli

e le OO.SS. Nazionali e Territoriali del Settore Trasporti:

- FILT CGIL rappresentata dal Sig. Domenico D'Ercole;
- FIT CISL rappresentata dal Sig. Arnaldo Neri e Paola Privitera;
- UIL TRASPORTI rappresentata dal Sig. Giuseppe Filippone.

Premesso che

- La crisi economica in essere dall'anno 2008, che sta interessando in maniera particolarmente significativa le imprese di trasporto, e che continua a produrre effetti negativi, determinando una situazione di mercato caratterizzata da una riduzione dei volumi e da una contrazione delle tariffe applicate;
- Pur in una situazione complessa quale quella sopra descritta, l'Azienda ha proseguito nella sua politica di nuovi investimenti, che ha determinato nell'anno 2010 un importante incremento dei livelli occupazionali.

Le Parti convengono

Di prorogare il valore del PDR ed i termini dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2004 per la durata di anni due e quindi per gli anni lavorativi 2010 e 2011, alle medesime condizioni e pattuizioni precedentemente sottoscritte nella seconda parte dell'accordo e nei limiti dei punti richiamati di seguito:

1. BUONO PASTO:

L'attuale valore dei buoni pasto verrà incrementato a partire dal mese di febbraio 2011 di Euro 0,26.

I suddetti aumenti sono riconosciuti al giorno e per ogni giorno di effettivo lavoro.

Il buono pasto viene riconosciuto ai dipendenti a tempo pieno ed a quelli a tempo parziale, il cui contratto preveda una prestazione lavorativa superiore alle quattro ore giornaliere; il buono pasto spetta per tutti i giorni in cui vi sia stata l'effettiva prestazione lavorativa superiore a quattro ore giornaliere.

Gli aumenti di cui sopra non potranno portare il valore del buono pasto ad un valore superiore ad Euro 5,29 giornalieri.

Ai dipendenti interessati operanti nelle filiali nelle quali alla data odierna non viene fruito il buono pasto, verrà riconosciuto a seguito di richiesta un buono di Euro 3,75.

2. PREMIO DI RISULTATO:

2.1 L'importo unitario del PDR è fissato in:

- anno 2010: importo su base annua = 100% complessivo lordo pari ad Euro 408,00;
- anno 2011: importo su base annua = 100% complessivo lordo pari ad Euro 408,00.

Ai dipendenti in forza alle filiali con valore di buono pasto già al limite di Euro 5,29 verrà liquidato un PDR pari a:

- anno 2010: importo su base annua = 100% complessivo lordo pari ad Euro 424,00;
- anno 2011: importo su base annua = 100% complessivo lordo pari ad Euro 424,00.

Si confermano le medesime condizioni e pattuizioni precedentemente sottoscritte in data 5 novembre 2004, nei limiti dei punti richiamati di seguito:

2.2 Ripartizione pro-quota del valore assoluto del PDR;

2.3 Tipologia dipendenti interessati;

2.4 Contratti Part-Time;

- 2.5 Contratti di collaborazione;
2.6 Note e regolamenti all'erogazione del PDR.

3. EROGAZIONE DEL PDR:

Le parti concordano che l'erogazione del PDR avverrà in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno e solamente per il personale in forza, alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Le parti si danno altresì atto che dopo ampie verifiche dei parametri relativi al Premio di Risultato, di aver riscontrato per il periodo gennaio 2010 – dicembre 2010, i valori per tutte le società del "Gruppo Bartolini", come di seguito:

- affidabilità clienti: 94,03% = 100% pro-quota PDR;
- mancanze totali e parziali di merci: 1/12.231 colli lavorati = 100% pro-quota PDR;
- rapporto spedizioni/ore lavorate: 16,05 = 100% pro-quota PDR.

I valori e parametri sono indicati nella tabella allegata al presente accordo.

4. DEPOSITO DEL CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI II LIVELLO:

Le Parti, si danno atto altresì, che il PDR, avendo le caratteristiche della totale variabilità ed indeterminabilità, rientra nel nuovo regime di detassazione e decontribuzione dei premi di risultato, così come indicato da ultimo dall'art. 1 comma 47 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.

Il presente accordo verrà depositato ai sensi di legge.

5. DECORRENZA E DURATA:

il presente contratto ha efficacia dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

Le Parti si impegnano ad avviare entro il 30 settembre 2011 un confronto per definire l'articolazione di un nuovo PDR per i prossimi anni 2012/2014.

Roma, 20 gennaio 2011.

Letto, firmato e sottoscritto.

OO.SS. Nazionali

FILT-CGIL

FIT-CISL

UIL TRASPORTI

L'Azienda

Fedit

Di seguito le società interessate all'accordo aziendale del 20 gennaio 2011:

Bartolini S.p.A.

Me-vi S.r.l.

Abruzzese trasporti S.r.l.

Ionica trasporti S.r.l.

O.r.a.v. S.r.l.

Setras S.r.l.

S.D.M. S.r.l.

Campania trasporti S.r.l.

Eurobicar S.r.l.

GLD Service S.r.l.

S.T.A. S.r.l.

Centro Italia Service S.r.l.

Sud Italia Service S.r.l.

R.T.E. S.p.A.




TABELLA PARAMETRI DEL PDR – PREMIO DI RISULTATO

1. affidabilità: pari al 35% del valore assoluto del PDR.

Il parametro "affidabilità cliente" è la percentuale su base 100 delle spedizioni complessive annue consegnate dal "Gruppo Bartolini" nei tempi stabiliti dall'azienda.

$$\text{Parametro affidabilità cliente} = \frac{\text{N. spedizioni a buon fine nei termini}}{\text{Totale spedizioni affidate dalla clientela}}$$

	96% = maggiorazione del 20% pro-quota del PDR	
	95% = maggiorazione del 10% pro-quota del PDR	
Affidabilità cliente pari al	94% = base	100% pro-quota del PDR
	93% = diminuzione del	25% pro-quota del PDR
	92% = diminuzione del	50% pro-quota del PDR
	inferiore al 92% non verrà riconosciuta alcuna somma.	

2. mancanza totale o parziale delle merci trasportate: pari al 15% del valore assoluto del PDR

Il parametro "mancanze totali o parziali" è il rapporto tra il numero dei colli complessivi lavorati e il numero di colli oggetto di mancanze totali o parziali, lavorati del "Gruppo Bartolini" (sono esclusi i colli soggetti ad eventi quali: furti, rapine, incendi, sinistri, etc.).

$$\text{Parametro mancanze totali o parziali} = \frac{\text{N. colli complessivi lavorati}}{\text{N. colli complessivi soggetti a mancanze}}$$

	13.000 colli = maggiorazione del	20% pro-quota PDR
	12.500 colli = maggiorazione del	10% pro-quota PDR
una mancanza ogni	12.000 colli = base	100% pro-quota PDR
	11.500 colli = diminuzione del	25% pro-quota PDR
	inferiore a 11.500 colli non verrà riconosciuta alcuna somma.	

3. qualità del rapporto spedizioni/ore lavorate: pari al 50% del valore assoluto del PDR

Il parametro "spedizioni/ore lavorate" è il rapporto tra le spedizioni lavorate complessivamente e le ore di effettivo lavoro complessivamente effettuate dal personale dipendente del "Gruppo Bartolini".

$$\text{Parametro spedizioni/ore lavorate} = \frac{\text{N. spedizioni complessivamente lavorate}}{\text{N. ore complessivamente lavorate dal personale dipendente}}$$

	18 = maggiorazione del	20% pro-quota PDR
	17 = maggiorazione del	10% pro-quota PDR
rapporto sped./ora lavorata	16 = base	100% pro-quota PDR
	15 = diminuzione del	25% pro-quota PDR
	14,5 = diminuzione del	50% pro-quota PDR
	inferiore a 14,00 non verrà riconosciuta alcuna somma.	